

<STATUTO

Associazione Nazionale degli Operatori dei Mercati Ortofrutticoli all'Ingrosso d'Italia

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI OPERATORI DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI ALL'INGROSSO D'ITALIA" in sigla (A.N.O.M.O.I.I.).

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione delle compagne associative alla vita dell'Associazione stessa. Possono fare parte alla struttura dell'Associazione tutti coloro che operano per e dentro i mercati all'ingrosso presenti nel territorio nazionale, quali, produttori, commissionari, commercianti, facchini, autotrasportatori, professionisti.

La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo il diritto di recesso degli associati.

L'Associazione ha la propria sede in Via Roma, 275 - 97019 Vittoria (RG).

I soci con delibera possono trasferire la sede in altro ambito, nonché istituire sezioni o gruppi in altre città.

L'eventuale istituzione di altre sezioni o gruppi sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro né diretto né indiretto ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, e persegue le seguenti finalità:

Rappresentare e tutelare i legittimi interessi degli associati;

Assistere gli associati nelle questioni riguardanti l'interesse collettivo della categoria;

Rappresentare gli associati presso le Autorità, gli Enti Pubblici e privati, le associazioni dei commercianti e dei produttori ortofrutticoli;

Promuovere, progettare, patrocinare e realizzare corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione dei soci per tutti i ruoli professionali presenti all'interno dell'associazione da attuare con finanziamenti pubblici e privati;

La promozione e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli prodotti e commercializzati attraverso l'organizzazione di convegni, eventi e manifestazioni dirette alla promozione delle attività degli associati;

L'assistenza agli associati per la gestione e la pianificazione degli acquisti, scorte, beni, attrezzature ed impianti;

L'assistenza agli associati per la stesura dei contratti di filiera;

L'assistenza agli associati per la pianificazione finanziaria e creditizia e per la complessa elaborazione dei dati ad essa connessa;

Lo studio e l'approfondimento di problematiche, anche di natura economica, nell'intento di trovare delle soluzioni comuni e condivise;

La fornitura e/o gestione di servizi per gli associati e/o i mercati;

Attività informative e di intrattenimento radiotelevisive, anche a mezzo stampa ed internet;

Lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, anche tramite la gestione in proprio o in compartecipazione di ogni altro tipo di mezzo di comunicazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi e le commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, partecipare a gare ad evidenza pubblica indette da enti e/o da società a prevalente partecipazione pubblica, partecipare a società miste pubbliche - private che vengano ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Inoltre l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi affini o complementari a quelli statuari già esistenti e che, comunque, non abbiano finalità contrastanti con le proprie. Potrà, altresì, svolgere attività commerciali purché funzionali ed accessorie al raggiungimento degli scopi statuari e secondarie rispetto all'attività istituzionale. Nell'ambito delle predette finalità l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Associati

Sono associati sia coloro che hanno sottoscritto l'Atto di costituzione e il presente Statuto (i Fondatori), sia coloro che, previa visione dello Statuto, ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione propone. Chi intende essere ammesso, se si tratta di persona fisica, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

Indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se si tratta di persona giuridica, come società, associazioni od enti, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

La denominazione sociale, sede e forma giuridica;

Nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;

La delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione del nuovo associato avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione ed in ogni caso entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento. Accolta la domanda da parte del Consiglio Direttivo il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale: al mese sarà rilasciata ricevuta controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, per rinnovare la loro partecipazione, sono tenuti al versamento annuale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto dell'iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori ri-

spetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o esenzione, di recesso e di esclusione dell'associato dall'Associazione. La partecipazione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale o particolare né per atto tra vivi. Il numero dei soci è illimitato.

ART.4 - Cause di cessazione dell'associato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

Recesso da comunicarsi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o P.E.C. o a brevi mani;

Decesso o messa in liquidazione con successiva cancellazione del socio, se trattasi di persona giuridica;

Comportamento contrastante con gli scopi statutari ed i regolamenti interni;

Mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, entro i trenta (30) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo;

Cessazione dell'attività;

Dichiarazione di fallimento dell'associato;

Inosservanza dagli obblighi di legge, del presente statuto e dei regolamenti interni;

Esclusione per gravi motivi: sono considerati gravi motivi il

mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari e la morosità nei pagamenti delle quote associative.

L'esclusione di cui ai punti da 3 a 8 è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

Partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa;

Approvare il bilancio Consuntivo e Preventivo;

Approvare il regolamento;

Approvare eventuali modifiche statutarie;

Approvare lo scioglimento dell'Associazione;

Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

Eleggere i membri degli Organi associativi ed essere eletti;

Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

Osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

Versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati dall'art. 4 del presente statuto;

Svolgere le attività preventivamente concordate;

Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Asso-

ciazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Asso-

ciazione;

eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bi-

lancio;

eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incre-

mento del patrimonio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

contributi dei soci per iscrizione, per contribuzione ordina-

ria, per contribuzione straordinaria;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche,

della Comunità Europea, finalizzati esclusi-vamente al soste-

gno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di Organismi Internazionali;

raccolta pubblica di fondi;

rimborsi derivanti da convenzioni;

ogni altro provento derivante dall'esercizio di attività pro-

duttive accessorie e funzionali al raggiungimento dello scopo

sociale;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabi-

liti dal Consiglio Direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di

fondi l'Associazione dovrà redigere apposito rendiconto previ-

sto dalle leggi vigenti. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio

Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscri-

zione annuale coincidente con il contributo ordinario. Sono

quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio

Direttivo al fine di sopperire ad eventuali esigenze di liqui-

dità o amministrative. La quota o contributo non può essere

oggetto di rimborso.

Art.8 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

L'Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Collegio Sindacale

L'elezione agli Organi dell'Associazione non può essere in al-

cun modo vincolata o limitata e deve rispondere a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas-

sivo. Agli eletti viene corrisposto un compenso come stabilito

dalla normativa vigente, oltre il rimborso delle spese effet-

tivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

Art.9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano della stessa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte l'anno e comunque per l'approvazione del bilancio. Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione; la convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti il Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima dall'adunanza con lettera raccomandata e con altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento quali telefax o messaggio di posta elettronica certificato notificato dall'associazione. La convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e dato per presa visione dal socio destinatario. Va affisso anche presso la sede sociale e contiene, oltre all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione. In via ordinaria l'Assemblea viene convocata per:

L'approvazione del Bilancio Consuntivo e della relazione sull'attività svolta;

L'approvazione del Bilancio Preventivo e della relazione programmatica;

L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte

dal Consiglio Direttivo;

L'approvazione del Regolamento;

L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti sia in proprio che per delega. Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale da riportare nel Registro delle Assemblee degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea straordinaria viene convocata per l'esame delle proposte di:

modifica dello Statuto

scioglimento dell'Associazione

liquidazione dell'Associazione

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima sia in seconda convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato; le deleghe possono essere confe-

rite per iscritto solo ad altro associato che non sia amministratore. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto in Assemblea.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali associazioni di categoria senza diritto di voto. Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio di Amministrazione:

fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

predisporre il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro la fine del mese di dicembre ed entro la fine del mese di marzo;

fissare l'ammontare della quota associativa annuale e

l'eventuale quota suppletiva per spese amministrative o esigenze di liquidità;

stabilire i limiti per il rimborso spese;

determinare il programma generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuoverne e coordinare l'attività autorizzandone la spesa;

nominare il segretario ed eventualmente il tesoriere;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

deliberare in merito all'esclusione dei soci;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione eventualmente non assicurata agli associati sempre restando nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Al Consiglio Direttivo competono, inoltre, tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Al Presidente spetta:

La firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

Il potere di firma di accordi con Enti privati e Pubblici finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali;

Il potere di eseguire incassi rendicontandoli

L'accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da Privati

Il potere di eseguire pagamenti ed accendere conti correnti bancari

Il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo

La facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa

La facoltà di delegare il compimento delle operazioni bancarie al tesoriere

In caso di assenza di impedimento o di cessazione del presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente

Art.12 - Il collegio sindacale

Il collegio sindacale rappresenta l'organo di controllo dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. Controlla l'operato del Consiglio direttivo e dell'attività dell'assemblea dei soci assistendo alle riunioni di entrambi gli organi. E' costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Provvede in caso di inerzia del consiglio direttivo a convocare le assemblee obbligatorie secondo la legge ed il presente statuto. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In via generale la loro prestazione è da considerarsi a titolo gratuito. Spetta all'assemblea determinare il loro eventuale compenso all'atto della nomina per l'intero periodo del loro ufficio.

L'attivazione e la nomina del Collegio Sindacale è comunque

facoltà dell'Assemblea.

Art.13 - Bilancio

L'anno associativo inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio direttivo si riunisce per predisporre il bilancio preventivo dell'anno successivo. I bilanci consuntivo e preventivo devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All'associazione è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge o statuto, abbiano le medesime finalità istituzionali e perseguano gli stessi scopi statutari ovvero che facciano parte di una medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14 - scioglimento dell'associazione

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni operanti nel medesimo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni utili e riserve.

Art.15 - norme di rinvio

Per quanto non presente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

>